

Statuto dell'Associazione "A.I.S.A. – Associazione Italiana Sanità Attiva"

Associazione di promozione Sociale - ai sensi della L.383/2000 e della L.R. 1 marzo 2012 n.11

Costituzione, denominazione, sede, comunicazioni e domicilio soci.

E' costituita l'associazione di promozione sociale – ai sensi della L.383/2000 e della L.R. 1 marzo 2012 n.11 - senza scopo di lucro, di promozione, solidarietà ed utilità sociale denominata "A.I.S.A. – Associazione Italiana Sanità Attiva" con sede legale nel Comune di Chieti.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi, circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'associazione ai soci, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'associazione (tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati), nella data nella quale è eseguita.

L'associazione tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Finalità e territorio

"A.I.S.A. – Associazione Italiana Sanità Attiva" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è una associazione senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica con finalità di solidarietà e svolge attività di promozione ed utilità sociale ed, in particolare, persegue finalità di carattere socio sanitario con particolare attenzione a chi, a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, si trova a vivere situazioni di rischio di esclusione sociale.

Nel perseguimento delle finalità indicate, "A.I.S.A. – Associazione Italiana Sanità Attiva" promuove ed intrattiene rapporti con altre associazioni e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Obiettivi e Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità di solidarietà "A.I.S.A. – Associazione Italiana Sanità Attiva" attraverso il proprio concreto impegno sul territorio, si propone di svolgere attività di promozione, e diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, dell'emergenza sanitaria e della protezione civile. "A.I.S.A. – Associazione Italiana Sanità Attiva" opera anche nel settore dell'emergenza sanitaria e tecnica al fine di tutelare la vita, la salute della popolazione, la natura e gli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da disagio sanitario e sociale, emergenze minori, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

In particolare si propone di:

- Organizzare, partecipare e gestire attività di studio, ricerca e di sviluppo scientifico in campo sanitario, assistenziale e sociale.
- Organizzare, partecipare e gestire attività di studio, ricerca e di sviluppo scientifico nell'ambito della previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza fino al ritorno alla normalità, di qualsiasi criticità per la vita, la salute della popolazione, la natura e gli insediamenti, con particolari attenzioni ai rischi naturali e antropici.
- Raccogliere, elaborare, conservare e diffondere dati, curando la progettazione, l'edizione, la stampa

e la distribuzione di pubblicazioni con qualunque mezzo di informazione.

- Organizzare, partecipare e gestire attività culturali quali corsi di formazione e aggiornamento, convegni, conferenze, seminari, congressi e qualsiasi altro tipo di evento culturale e aggregativo.
- Organizzare, partecipare e gestire attività di promozione e tutela della salute, assistenza sanitaria e sociale, anche domiciliare, per la popolazione, con particolare sostegno a cittadini anziani e a persone con disabilità e comunque in condizioni anche di temporanea difficoltà.
- Collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria, di protezione civile e qualsiasi altra attività di soccorso delle popolazioni e tutela dell'ambiente.
- Organizzare servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza, di guardia medica o ambulatoriale, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche, e attività di promozione della raccolta sangue e donazione degli organi.
- promuovere e realizzare attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione alla pace e allo sviluppo.
- promuovere attività sociali, sportive e ricreative (gite, escursioni, campi scuola) per favorire le relazioni e lo scambio di conoscenze.
- promuovere ed organizzare iniziative di raccolte fondi e di supporto anche a favore di altre organizzazioni che perseguano, senza scopi di lucro, finalità di solidarietà.

Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti
- Contributi provenienti da privati
- Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- Donazioni, eredità e lasciti testamentari
- Entrate derivanti da servizi convenzionati
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali
- Proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'associazione in nessun caso può essere distribuito agli associati, direttamente o indirettamente, durante la vita o allo scioglimento del rapporto associativo ovvero dell'associazione stessa. I versamenti ed i contributi non sono quindi in nessun caso ripetibili.

L'eventuale avanzo di gestione è obbligatoriamente da reinvestire a favore delle attività istituzionali.

Eventuali donazioni e lasciti, sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

L'adesione a "A.I.S.A. – Associazione Italiana Sanità Attiva" è aperta a chiunque ne abbia interesse e ne condivida le finalità, senza discriminazione di razza, sesso, condizioni fisiche o sociali, nazionalità, residenza, religione, ideologia o convincimento politico.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la consistenza e le modalità di versamento della quota d'adesione e della quota annuale d'iscrizione.

Tutti i soci dell'associazione hanno i medesimi diritti o doveri nei rapporti con l'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi economici o finanziari ulteriori rispetto al versamento della quota di adesione, all'atto dell'ammissione, e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati di contribuire con ulteriori versamenti.

I versamenti ed i contributi all'associazione possono essere di qualsiasi entità, eccettuati i versamenti della quota d'ammissione e di quella annuale d'iscrizione.

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori** - sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- **Soci ordinari** - sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
- **Soci sostenitori** - sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
- **Soci onorari** - sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri dei soci

"A.I.S.A. – Associazione Italiana Sanità Attiva" si avvale esclusivamente delle attività prestate in forma prevalentemente volontaria e libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini e degli obiettivi istituzionali, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di promozione ed utilità sociale.

"A.I.S.A. – Associazione Italiana Sanità Attiva" può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Ciascun associato ha diritto alla partecipazione attiva e democratica alla vita dell'associazione, salvo quanto previsto al successivo comma.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, in tutto o in parte, non possono partecipare, e se del caso neppure essere convocati, alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'associazione, salvo diverso e motivato parere del consiglio direttivo. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il diritto di voto non è trasmissibile, nè delegabile.

Ammissione e perdita di qualifica di socio

Chiunque intenda aderire all'associazione deve rivolgere domanda al consiglio direttivo.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio
- dichiarare di condividere le finalità che "A.I.S.A. – Associazione Italiana Sanità Attiva" si propone e di accettare e rispettare Statuto e Regolamenti
- indicare ogni altro elemento individuato dall'eventuale regolamento

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del consiglio direttivo che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione, il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile. Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, il consiglio direttivo ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, di durata non superiore ad un anno. Durante tale periodo il consiglio direttivo valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, il consiglio direttivo decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- Dimissioni volontarie
- Morte
- Interdizione o inabilitazione
- Comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- La non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- La mancata comunicazione di variazioni inerenti le informazioni richieste per l'ammissione.
- La promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
- La mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

Il consiglio direttivo delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto
- il Segretario

Tutte le cariche sono gratuite

Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente, del vice presidente e del segretario;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci.

L'assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono effettuate in forma scritta a ciascuno dei soci con un preavviso di almeno quindici giorni solari dalla data fissata per la prima convocazione.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei votanti. Le deliberazioni di modifica dello statuto devono in ogni caso essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, compresi il presidente, il vice presidente ed il segretario. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Esso è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio direttivo convoca l'assemblea dei soci, elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale, delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci, predispose il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

Presidente

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche a soci estranei al consiglio stesso.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo che dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni per la ratifica del suo operato.

Il presidente presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Le sue funzioni sono limitate all'ordinaria amministrazione. Eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l'espreso avallo del presidente sono da ritenersi a tutti gli effetti nulli.

Collegio dei Revisori dei Conti

Se istituito dall'assemblea dei soci, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi hanno il compito di controllare l'amministrazione della associazione, vigilare sull'osservanza di leggi, statuto e regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci consuntivi alle risultanze delle scritture contabili, verificare periodicamente i principali circuiti aziendali della associazione. I sindaci, anche singolarmente, hanno facoltà di eseguire ispezioni e controlli e di chiedere ai componenti del consiglio direttivo notizie sull'attività svolta o in corso e su ogni proponimento, programma, atto, etc. di gestione. Gli stessi redigono una relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea dei soci chiamata ad approvarlo, in essa rappresentano sinteticamente l'attività da loro svolta, analizzano sommariamente il bilancio proposto all'approvazione dei soci e rendono un parere sintetico.

Segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta dei libri prescritti dalla legge, del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Il segretario cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Bilancio previsionale e rendiconto consuntivo

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il primo esercizio ha termine alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui l'associazione è stata costituita.

Entro la fine del mese di novembre di ciascun esercizio, ovvero dove ricorrano particolari ragioni entro 60 giorni successivi, il consiglio direttivo predispone il programma delle attività ed il bilancio preventivo predisposto dal consiglio direttivo.

Entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale, ovvero dove ricorrano particolari ragioni entro 60 giorni successivi, l'organo amministrativo provvede alla redazione della relazione sull'attività svolta, del rendiconto economico finanziario consuntivo e nota tecnica accompagnatoria ed ogni altro documento eventualmente previsto dalla normativa in materia di associazioni di volontariato, tra i quali il bilancio sociale. L'eventuale avanzo di gestione è obbligatoriamente da reinvestire a favore delle attività istituzionali.

Liquidazione e scioglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide sulla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione ad altra Associazione di promozione sociale avente analoghe finalità, privo di scopo di lucro e comunque in modo conforme alla normativa che regola tali enti.

Riferimenti legislativi

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali in materia di associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di utilità sociale .